

G. FALSITTA-A. FANTOZZI-G. MARONGIU-F. MOSCHETTI, *Commentario breve alle leggi tributarie.*
Tomo II - Accertamento e sanzioni a cura di F. Moschetti.

BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*⁹
 - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*⁵
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*⁶
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*⁷
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*⁵
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*¹¹ (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 11^a edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
 - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*⁶
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*⁴
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale* (opera esaurita)
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*³
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari* (3 tomi) - Tomo I⁴ Tomo II⁴ Tomo III⁴
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*⁴
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*²
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*²
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
 - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo II: Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti
 - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi
 - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo V: Tributi locali*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
- 24 - M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE

ALLE

LEGGI TRIBUTARIE

Tomo II

Accertamento e sanzioni

a cura di

FRANCESCO MOSCHETTI

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
FRANCO BATISTONI FERRARA
MAURO BEGHIN
BRUNELLA BELLÈ
ADRIANO BENAZZI
GIULIA BOLETTA
MARIA FRANCESCA BONTÀ
MARIA CRISTINA BRUNO
IVO CARACCIOLI
VINCENZO CARDONE
ANDREA CARINCI
BERNARDO CARTONI
CARLO CIMINIELLO
GIUSEPPE CIMINIELLO
FRANCESCO COLAIANNI

GIUSEPPE CORASANITI
ROBERTO CORDEIRO GUERRA
VITO D'AMBRA
FRANCESCO DE DOMENICO
ADRIANO DI PIETRO
MARIO GARAVOGLIA
ANDREA GIOVANARDI
LORENZO IMPERATO
GIUSEPPE INGRAO
MAURIZIO INTERDONATO
AGOSTINO ENNIO LA SCALA
GIUSEPPE MARINI
GIUSEPPE MARINO
MELO MARTELLA
ENRICO MASTROGIACOMO
GIOVANNI MOSCHETTI
DIANA MURARO

VALERIA NUCERA
ROBERTO PISANO
ANDREA PODDIGHE
MARCELLO POGGIOLI
LUIGI QUERCIA
ROBERTA RINALDI
GIANLUCA RUGGIERO
CIRO SANTORIELLO
ROBERTO SCHIAVOLIN
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
GIUSEPPE VANZ
FRANCESCO VERRI
MARCO VERSIGLIONI
ANTONIO VIOTTO
NICOLÒ ZANOTTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-29885-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Francesco Moschetti

COLLABORATORI

I - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento delle imposte sui redditi
(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Artt. 1-6: R. Baggio	Art. 41 <i>bis</i> : G. Ingrao
Art. 12 <i>bis</i> : R. Baggio	Art. 41 <i>ter</i> : M. Interdonato
Artt. 13-16: A. Benazzi	Art. 42: A. Di Pietro
Artt. 18-18 <i>ter</i> : D. Muraro	Art. 43: R. Schiavolin
Artt. 19-22: A. Benazzi	Artt. 44-45: A. Giovanardi
Artt. 23-30: G. Corasaniti	Artt. 58-60: R. Cordeiro Guerra
Art. 31: R. Schiavolin	Art. 60 <i>bis</i> : M. Poggioli
Art. 31 <i>bis</i> : G. Marino	Art. 61: A.E. La Scala
Art. 32: G. Vanz	Artt. 62-63: G. Marini
Art. 33: A. Viotto	Art. 64: A. Carinci
Art. 36: A. Viotto	Art. 65: G. Marini
Artt. 36 <i>bis</i> -36 <i>ter</i> : R. Rinaldi	Art. 66: A.E. La Scala
Art. 37: A. Di Pietro	Art. 67: M. Interdonato
Art. 37 <i>bis</i> : M. Beghin	Artt. 68-69: M. Trivellin
Art. 38: L. Tosi	Art. 70: R. Schiavolin
Art. 39: A. Di Pietro	Art. 71: R. Baggio
Art. 40: F. De Domenico	Artt. 72-74: G. Corasaniti
Art. 40 <i>bis</i> : M. Beghin	Art. 75: G. Marino
Art. 41: M. Martella	

II - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Dichiarazione

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

R. Baggio

Interpello

(Art. 21, L. 30 dicembre 1991, n. 413)

E.M. Bagarotto

Accertamento con adesione
(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

M. Versiglioni

Studi di settore
**(Artt. 62 bis e 62 sexies, D.l. 30 agosto 1993, n. 331;
Artt. 10, 10 bis e 10 ter, L. 8 maggio 1998, n. 146)**

M. Beghin

Autotutela
**(Art. 2 quater, D.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif.
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656; D.m. 11 febbraio 1997, n. 37)**

R. Schiavolin

Sanzioni penali
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa e coordinamento della sezione: I. Caraccioli

Art. 1: G. Moschetti	Art. 11: F. Verri
Art. 2: L. Imperato	Art. 12: M.C. Bruno
Art. 3: V. Cardone	Art. 13: C. Ciminiello
Art. 4: R. Pisano	Art. 14: G. Ciminiello
Art. 5: B. Cartoni	Art. 15: G. Ruggiero
Art. 6: L. Imperato	Art. 16: V. D'Ambra
Art. 7: M. Garavoglia	Art. 17: C. Santoriello
Artt. 8-9: L. Imperato	Art. 18: L. Quercia
Art. 10: C. Santoriello	Art. 19: G. Moschetti
Art. 10 bis-10 quater: F. Colaianni	Artt. 20-25: E. Mastrogiacomo

Sanzioni amministrative

Premessa e coordinamento della sezione: F. Batistoni Ferrara

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Artt. 1-4: A. Poddighe	Artt. 12-13: A. Poddighe
Artt. 5-7: V. Nucera	Art. 14: N. Zanotti
Artt. 8-9: N. Zanotti	Art. 15: M.F. Bontà
Artt. 10-11: M.F. Bontà	Artt. 16-17: N. Zanotti

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Artt. 1-5: F. Batistoni Ferrara
Art. 6: M.F. Bontà
Art. 7: F. Batistoni Ferrara
Art. 8: A. Poddighe
Artt. 9-10: V. Nucera
Art. 11: F. Batistoni Ferrara
Art. 12: M.F. Bontà

Art. 13: A. Poddighe
Artt. 14-19: B. Bellè
Art. 20: V. Nucera
Art. 21: A. Poddighe
Artt. 22-24: G. Boletto
Artt. 25-26: M.F. Bontà
Artt. 27-30: N. Zanotti

(Art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269)

F. Batistoni Ferrara

COORDINATORI SCIENTIFICI

Mauro Beghin Roberto Schiavolin Loris Tosi

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Diana Muraro

metrato all'importo del prestito, concesso da una banca residente in Regno Unito ad una società residente in Italia, deve essere applicata la ritenuta alla fonte dell'art. 26, 5° co., d.p.r. n. 600/73, rientrando nell'ambito degli interessi e proventi derivanti da prestiti di denaro; la medesima ritenuta è applicabile anche al «compenso di garanzia» annuale che funge da garanzia alla corretta applicazione dell'accordo tra le parti, in quanto si tratta di un componente accessorio, assimilabile agli «altri proventi derivanti dal contratto di mutuo» di cui all'art. 44, 1° co., lett. a), t.u.i.r., che si producono per effetto di un impiego di capitale riconducibile ad una operazione di prestito di denaro (ris. Ag. Entr. 14 11 giugno 2009, n. 151). ■ Il regime di non imposizione si applica anche ai proventi derivanti da contratti di **riporto** e di **pronti contro termine** su titoli e valute di cui all'art. 44, 1° co., lett.

g bis), t.u.i.r., nonché sui proventi derivanti dal **mutuo di titoli garantito**, di cui al medesimo articolo, 1° co., lett. *g ter*), effettuati con controparti non residenti in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione, di cui alla lett. a). 1° co., art. 26 bis, d.p.r. n. 600/73. Tuttavia, in forza del disposto di cui al 2° co., del citato art. 26 bis, l'applicazione di tale regime è escluso (dunque si applica la ritenuta) per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, riporto e mutuo di titoli garantito, tutte le volte in cui queste abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso art. 44. Più precisamente, l'esclusione del regime di non imposizione *de quo* in queste ipotesi è limitato alla (sola) quota di provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

26 ter Imposta sostitutiva. 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

SOMMARIO: I. L'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 44 t.u.i.r., lett. *g quater*) e *g quinquies*). - II. La tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di una polizza di assicurazione.

I. **L'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'art. 44 t.u.i.r., lett. *g quater*) e *g quinquies*).**
 I ■ Negli ultimi anni si sono diffusi nel mercato molti contratti assicurativi sulla vita e di capita-

lizzazione che, oltre alla componente assicurativa, possiedono caratteristiche tipiche degli investimenti di capitale e, per i soggetti che non agiscono in qualità di imprenditori, producono

redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, 1° co., lett. *g quater*), t.u.i.r. (per es., le polizze c.d. *unit linked*, i cui premi cioè sono investiti in fondi d'investimento o SICAV sottostanti: l'andamento degli investimenti effettuati con i premi condiziona il valore della polizza, sia in caso di riscatto che di liquidazione a seguito del realizzarsi dell'evento assicurato). La diffusione di questi contratti dipende anche dal regime civilistico e fiscale particolarmente vantaggioso, sia dal punto di vista delle imposte dirette che indirette, in quanto per esempio i relativi proventi sono esclusi dall'asse ereditario e non scontano l'imposta di successione. ■ Relativamente ai redditi derivanti da una polizza assicurativa sulla vita, naturalmente, si fa riferimento all'ipotesi del suo riscatto da parte del contraente, ricordando che le **somme corrisposte in connessione con il realizzarsi del rischio coperto, invece, non sono tassabili** (art. 6, 2° co., t.u.i.r. e art. 34, ult. co., d.p.r. n. 601/73; v. ALPA (a cura di), *Le assicurazioni private* 06, *passim* e in particolare ANNECCHINO, *Parte Terza*, in BIGIAMI (fondata da), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Tomo I, 215). Nel caso di riscatto della polizza, invece, le somme corrisposte al contraente sono qualificate come **redditi di capitale** per la parte che eccede i premi versati (art. 44, 1° co., lett. *g quater*) e 45, 4° co., t.u.i.r.). Analogo discorso vale per i **riscatti parziali**, per i quali occorre applicare un **calcolo pro quota sulla parte di polizza che viene riscattata** e, confrontato l'ammontare percepito con la quota di premi riscattata, applicare l'imposta (v. ANIA, circ. serie tributaria, 7 ottobre 1998, n. 226, la quale sottolinea comunque la mancanza di chiare disposizioni e chiarimenti da parte dell'Amministrazione); diverso invece è il caso delle polizze con prestazioni ricorrenti, per le quali l'Agenzia delle Entrate (ris. Ag. Entr. 17 novembre 2004, n. 138; nota Ag. Entr. n. 954 del 2006) ha escluso che l'erogazione delle cedole ricorrenti sia assoggettata a prelievo fintantoché l'ammontare di tali cedole, sommato al capitale minimo garantito in caso di riscatto o liquidazione della polizza, non superi la somma dei premi versati. Ai sensi dell'art. 26 *ter* nel caso in cui la polizza sia sottoscritta direttamente dal contraente, sia residente che non residente, con una compagnia assicurativa residente, è prelevata dalla stessa impresa assicurativa un'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi di cui all'art. 44, 1° co., lett. *g quater*), t.u.i.r. L'imposta è applicata **nella misura del 12,5 per cento** in forza del rinvio all'art. 7 del d.lgs. 21 novembre, n. 461 (regime del risparmio gestito). È da sottolineare che **questa imposta sostitutiva può essere applicata soltanto da un'impresa assicu-**

rativa e non da altri intermediari, come per esempio una società fiduciaria (ris. Ag. Entr. 13 maggio 2002, n. 144). ■ Ai sensi dell'art. 26 *ter*, 3° co., **la stessa imposta**, giusta sempre il richiamo dell'art. 7, del d.lgs. n. 461, è applicata, da tutti i soggetti di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73, **sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche** di cui all'art. 50, 1° co., lett. *h bis*), t.u.i.r., erogate in forma periodica e **delle rendite vitalizie** aventi funzione previdenziale. ■ 4 Molte diffuse, peraltro, sul mercato italiano sono le **polizze e i contratti di capitalizzazione esteri**, così come le forme di investimento previdenziale estere. I redditi di una polizza assicurativa o di un contratto di capitalizzazione esteri, così come quelli indicati al 2° co. della disposizione in commento, percepiti da un residente in Italia sono tassati con un'imposta del 12,5 per cento. Tuttavia, a seconda dei casi, si applica una modalità impositiva diversa. Al riguardo, infatti, occorre dire che **l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dall'impresa assicurativa estera, evitando al contraente l'onere di indicare in dichiarazione il reddito di capitale percepito con il riscatto**; tuttavia, questa procedura di applicazione dell'imposta non è sempre seguita nel caso di **imprese assicurative non residenti**. Ai sensi della citata disposizione, infatti, l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente anche dalle imprese estere che operano in Italia secondo il regime di **libera prestazione di servizi** (art. 24 del codice delle assicurazioni, d.lgs. n. 209/05) oppure da un loro rappresentante fiscale, indicato tra i soggetti di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73 (sostituti d'imposta). Tale rappresentante risponde in solido con l'impresa non residente per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Le **imprese estere sono dunque libere di optare o meno per agire - direttamente o attraverso un rappresentante fiscale - come sostituti d'imposta** rispetto ai redditi di capitale che erogano ai contraenti delle polizze. Tuttavia, nel caso in cui le imprese estere optino per agire come sostituti d'imposta, esse sono anche assoggettate all'applicazione di un'imposta dello **0,35 per cento sulle riserve matematiche** (art. 1, 2° co., d.l. n. 209/02, conv. in l. n. 265/02); sebbene tale imposta possa essere recuperata sotto forma di credito di imposta quando l'impresa versa le imposte sostitutive applicate ai capitali erogati ai contraenti oppure, a determinate condizioni, compensata ex art. 17, d.lgs. n. 241/97 (ris. Ag. Entr. n. 146 del 2008), diverse imprese non residenti preferiscono rinunciare a questa procedura, lasciando ai contraenti l'onere di assolvere l'obbligazione

tributaria con l'indicazione del reddito di capitale in dichiarazione dei redditi (quadro RM) e l'applicazione dell'imposta sostitutiva, sempre del 12,5 per cento ai sensi dell'art. 18 t.u.i.r. L'opzione dell'impresa estera di assumere gli obblighi del sostituto d'imposta a decorrere da una specifica data, direttamente o tramite il rappresentante fiscale, per tutte le polizze in essere e per quelle stipulate successivamente, deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti d'imposta che sia obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate (circ. Ag. Entr. 31 dicembre 2003, n. 62). La stessa opzione deve essere comunicata al contraente. L'opzione può essere revocata, ferma la sua validità per tutti i contratti assicurativi che risultino in essere alla data della revoca stessa. L'imposta prevista dall'art. 26 *ter* in esame non si applica nei confronti dei soggetti che percepiscono i redditi in questione nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa, né nei confronti dei fondi pensione, che sono tassati sul risultato di gestione maturato (cfr. ris. Ag. Entr. 24 settembre 2003, n. 185).

II. La tassazione dei redditi derivanti dalla cessione di una polizza di assicurazione. ■

Talvolta si è discusso della legittimità di una cessione, totale o parziale, di una polizza assicurativa sulla vita da un primo contraente originario ad altri soggetti, spesso attraverso l'intervento di una società fiduciaria. Al riguardo,

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (ris. Ag. Entr. 13 maggio 2002, n. 144, si badi, però, precedente l'introduzione dell'art. 26 *ter*, che è stato introdotto nel 2003 dal d.l. 269, conv. in l. 326/03), nel caso di cessione della polizza assicurativa, il cedente ritrarrebbe eventualmente un reddito diverso ex art. 67, 1° co., lett. g *quinquies*), t.u.i.r. Al riguardo, peraltro, tralasciando in questa sede ogni analisi sulla legittimità civilistica della cessione totale o parziale di una polizza assicurativa, la risoluzione dell'Agenzia richiede che il trasferimento sia **effettivo e pieno**, il che potrebbe mettere in dubbio l'applicabilità della disposizione nel caso di cessione parziale. Al proposito, si potrebbe forse sostenere che la cessione pur parziale della polizza, debba comunque considerarsi *piena*, nel senso inteso dalla ris. Ag. Entr. 13 maggio 2002, n. 144, laddove il contraente ceda tutti i diritti relativi alla polizza, pur limitati alla sola *quota ceduta*, e senza quindi mantenere una parte di tali diritti anche in relazione alla frazione della polizza che ha alienato. **Nel caso di cessione, diversamente che per i redditi di capitale, anche una società fiduciaria o altro intermediario non assicurativo potrebbe agire come sostituto d'imposta in relazione ai redditi diversi**, applicando la ritenuta del 12,5 per cento prevista dall'art. 6, d.lgs. n. 461/97 (c.d. regime del risparmio amministrato), laddove il beneficiario abbia optato in tal senso.

26 quater Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea. *1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:*

a) *da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;*

b) *da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.*

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:

a) *la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;*